

Art.....DIVIETO UTILIZZO TELEFONI CELLULARI E STRUMENTAZIONE TECNOLOGICA

Ai sensi della Nota MIM n.5274/24 *“Disposizione in merito all'utilizzo degli smartphone e del registro elettronico nel primo ciclo di istruzione”* è fatto divieto all' *“utilizzo in classe del telefono cellulare, anche a fini educativi e didattici, per gli alunni dalla scuola dell'infanzia alla scuola secondaria del primo grado, salvo i casi in cui lo stesso sia previsto dal Piano educativo Individualizzato o dal Piano didattico Personalizzato, come supporto rispettivamente agli alunni con disabilità o con disturbi specifici di apprendimento ovvero per documentate e oggettive condizioni personali.*

Potranno invece essere utilizzati, per fini didattici, altri dispositivi digitali, quali pc e tablet, sotto la guida dei docenti.”

c.1 In caso di violazione si procederà come di seguito meglio indicato in linea con il Regolamento di disciplina:

- a) richiesta, da parte del docente all'alunno, di spegnimento immediato del dispositivo prima della consegna al docente; questo a tutela fondamentale per l'Istituto, poiché previene eventuali contestazioni circa accessi non autorizzati o manipolazioni dei dati contenuti nel dispositivo medesimo;
- b) ritiro materiale del dispositivo da parte del docente, che il Garante ha precisato non costituire violazione della riservatezza a patto che il personale scolastico si astenga rigorosamente dall'accedere ai contenuti quali messaggi, foto o registri delle chiamate;
- c) deposito del dispositivo con la massima diligenza, da parte del docente, per la custodia in un luogo sicuro che possa essere chiuso a chiave, preferibilmente nella cassaforte del plesso di frequenza del minore.

c.2 Durata del trattenimento del dispositivo

- a) Il prolungamento del sequestro oltre il termine dell'orario scolastico personalizzato del minore espone la scuola a rischi non trascurabili in quanto il dispositivo mobile è oggi considerato non solo uno strumento di svago, ma un mezzo essenziale di sicurezza e comunicazione tra il minore e terzi, specialmente durante il tragitto casa- scuola o in caso di necessità;
- b) qualora, infatti, si verificasse un'emergenza o una situazione di pericolo dopo l'uscita da scuola e l'alunno si trovasse impossibilitato a chiedere soccorso a causa del trattenimento del cellulare da parte della Scuola, l'Istituto potrebbe essere chiamato a rispondere in sede di giudizio per eventuali danni subiti dal minore;
- c) in quest'ottica, la misura del ritiro prolungato, fino ad un illimitato o non codificato subentro del genitore per la riconsegna, rischia di essere giudicata sproporzionata rispetto alla finalità educativa perseguita;
- d) limitare, quindi, il ritiro fisico esclusivamente all'orario scolastico personalizzato dell'alunno appare dunque come la soluzione più prudente e bilanciata dal punto di vista della gestione del rischio.

c.3 Restituzione del dispositivo

Per permettere di mantenere l'efficacia sanzionatoria senza però intaccare la sicurezza nel tempo extrascolastico e a tutela dell'Istituto, si dispone quanto al seguito:

- a) in via prioritaria: riconsegna del dispositivo alla famiglia dell'alunno al termine dell'orario scolastico personalizzato del minore, da parte del docente coinvolto ovvero, in caso di assenza di quest'ultimo, da parte del collaboratore scolastico in servizio;
- b) in via secondaria: in caso di impossibilità alla riconsegna alla famiglia, per motivi di impedimento da quest'ultima comunicati, riconsegna del dispositivo all'alunno al termine dell'orario scolastico personalizzato, da parte del docente coinvolto ovvero, in caso di assenza di quest'ultimo, da parte del collaboratore scolastico in servizio;
- c) per le infrazioni commesse a ridosso del termine delle lezioni, verosimilmente quantificabile in 5 minuti prima del termine delle stesse, il docente procede con la sola annotazione formale sul R.E., a garanzia della necessaria tempestività della comunicazione alla famiglia senza incorrere in complicazioni logistiche o legali.

c.4 Norme comuni

- a) Qualora l'orario scolastico personalizzato dell'alunno comprendesse attività antimeridiane e pomeridiane non continuative, ma intervallate da uno stacco orario (ad es. 8.00- 13.00/ 14.00-16.00), il dispositivo va riconsegnato alle ore 13.00; qualora invece l'orario scolastico personalizzato del minore fosse continuativo (ad es. 8.00- 16.00), il dispositivo va riconsegnato alle ore 16.00;
- b) la riconsegna al termine dell'orario scolastico personalizzato del minore riduce sensibilmente la vulnerabilità giuridica dell'Istituto ed elimina l'onere di una custodia prolungata che, in caso di furto o danneggiamento all'interno della cassaforte, vedrebbe la Scuola direttamente responsabile del risarcimento del danno oltre alle eventuali responsabilità connesse di cui al c.2.